Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

Regolamento di funzionamento del Comitato per il benessere animale (COBA)

Emanato con D.R. n. 2440/2024 del 24/12/2024, testo aggiornato alle modifiche di cui al D.R. n. 162/2025 del 04/02/2025

(Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa)

Indice

Articolo 1 (Istituzione del Comitato per il benessere animale)
Articolo 2 (Finalità)
Articolo 3 (Funzioni)
Articolo 4 (Composizione e durata in carica)
Articolo 5 (Presidente)

Articolo 6 (Dimissioni dei componenti)

Articolo 1 (Istituzione del Comitato per il benessere animale)

1. È istituito, ai sensi dell'articolo 25 del d.lgs. n. 26 del 04/03/2014, il Comitato per il benessere animale dell'Alma Mater Studiorum–Università di Bologna (COBA), di seguito indicato come "Comitato".

Articolo 2 (Finalità)

1. Il Comitato opera quale organismo preposto al benessere degli animali e per la sperimentazione animale e assolve le funzioni di cui all'articolo 3.

Articolo 3 (Funzioni)

- 1. Il Comitato svolge i compiti di seguito precisati, tra cui le funzioni definite nell'articolo 26 del D.Lgs. 26/2014 sull'attuazione della Direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici e didattici:
 - a) vigila sull'applicazione delle normative sul benessere animale in tutte le strutture autorizzate dell'Ateneo per l'utilizzo di animali per scopi scientifici e didattici; verifica che siano adottate le migliori pratiche per ridurre al minimo la sofferenza degli animali; garantisce sulla formazione del Responsabile di Progetto e gruppo ad esso afferente, a cui la normativa affida la responsabilità della conduzione dello studio in conformità alle normative vigenti, agli obiettivi dichiarati, alle più recenti linee guida disponibili e ad ogni aspetto etico e scientifico connesso all'impiego degli animali;
 - b) supporta il personale che si occupa degli animali relativamente alla loro acquisizione, sistemazione, cura e impiego;

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -
 - c) consiglia il personale nell'applicazione del principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento, lo tiene informato sugli sviluppi tecnici e scientifici e promuove l'aggiornamento professionale del personale addetto all'utilizzo degli animali;
 - d) offre supporto alla struttura dell'Ateneo incaricata del benessere Animale nel definire e rivedere i processi operativi interni di monitoraggio, di comunicazione e di verifica legati al benessere degli animali alloggiati o utilizzati nello stabilimento;
 - e) valuta ed esprime pareri motivati sui progetti di ricerca inclusi nell'ambito di applicazione della normativa in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici e loro eventuali successive modifiche, interfacciandosi con i responsabili dei progetti stessi e inoltra le domande di autorizzazione dei progetti di ricerca che richiedono una valutazione ministeriale;
 - f) esprime parere sull'impiego di animali in studi veterinari, clinici e zootecnici a scopi non sperimentali; valuta se le richieste sono pertinenti alle normative attualmente vigenti sulla sperimentazione animale, valuta l'impatto delle procedure necessarie sul benessere animale;
 - g) segue lo sviluppo e l'esito dei progetti di ricerca autorizzati dal Ministero ai sensi del D.Lgs. n. 26/2014, tenendo conto degli effetti sugli animali utilizzati nonché individuando e fornendo consulenza su elementi che contribuiscono ulteriormente ai principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento;
 - h) esprime parere in merito alla possibilità di riutilizzo degli animali impiegati nelle procedure nonché in merito alla liberazione e reinserimento degli animali al termine delle procedure sperimentali autorizzate;
 - i) fornisce consulenza in merito ai programmi di reinserimento, compresa l'adeguata socializzazione degli animali che devono essere reinseriti.
- 2. Ai fini del rilascio del parere di cui al comma 1, lettera e), il Comitato valuta:
 - a. la corretta applicazione del d.lgs. n. 26 del 04/03/2014;
 - b. la rilevanza tecnico-scientifica del progetto;
 - c. gli obblighi derivanti dalle normative europee e internazionali o farmacopee per lo sviluppo e la sicurezza dei farmaci e i saggi tossicologici relativi a sostanze chimiche e naturali;
 - d. la possibilità di sostituire una o più procedure con metodi alternativi;
 - e. l'adeguata formazione e la congruità dei ruoli professionali del personale utilizzatore indicato nel progetto;
 - f. la valutazione del danno/beneficio.
- 3. I componenti del Comitato assolvono il loro mandato in regime di riservatezza. Per i pareri di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 il Comitato si può avvalere della collaborazione di esperti, interni ed esterni, individuati in un apposito Albo di Ateneo e che operano in regime di riservatezza.

Articolo 4 (Composizione e durata in carica)

- Il Comitato è composto da:
 - a. il Presidente, che lo convoca e lo presiede e può fungere anche da membro scientifico;
 - b. uno o più Medici veterinari, designati dal Rettore secondo quanto previsto dalla normativa vigente e uno o più Medici veterinari esperti in scienza e medicina degli animali da laboratorio,

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna
 - nominati dal Rettore per supportare il Comitato su questioni tecniche e scientifiche legate all'uso degli animali da laboratorio;
- c. da quattro a quindici membri scientifici designati dal Rettore, in modo da tener conto dei differenti ambiti scientifici, tra i professori e i ricercatori in servizio presso l'Ateneo di adeguata competenza tecnico-professionale;
- d. il Responsabile del benessere e della cura degli animali, nominato dal Rettore secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- e. possono far parte del comitato tecnico anche un membro esterno di adeguata competenza tecnico professionale, un rappresentante tra i tecnici dell'Ateneo di adeguata competenza tecnico professionale e un rappresentante della società civile, nominati dal Rettore su proposta del Presidente del Comitato. La partecipazione avviene a titolo gratuito e non dà luogo a incarichi di collaborazione.
- 2. I componenti di cui alle lettere c. ed e. durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta consecutivamente.

Articolo 5 (Presidente)

- 1. Il Presidente è designato dal Rettore fra i professori di adeguata competenza in servizio presso l'Ateneo, dura in carica tre anni e può essere rinnovato.
- 2. Il Presidente ha la supervisione del funzionamento del Comitato e ne coordina le attività operative; garantisce la regolare programmazione delle sedute, l'efficienza e la trasparenza dei processi decisionali relativi alla valutazione dei progetti di ricerca e alla gestione del benessere animale, rappresenta il Comitato nei rapporti con le autorità competenti.
- 3. Il Presidente favorisce la collaborazione del Comitato con el autorità nazionali e internazionali, competenti, strutture di ricerca e organizzazioni che si occupano di benessere animale. Il Presidente è anche coinvolto nella gestione di eventuali denunce relative a violazioni delle normative sul benessere animale, intervenendo nel rispetto della legge in situazioni di non conformità o di abuso.

Articolo 6 (Dimissioni dei componenti)

1. Le dimissioni di un componente del Comitato devono essere rassegnate al Rettore, che provvede a informare il Presidente del Comitato e ad attivare la procedura di sostituzione.
